



Sentenza n. 71/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Maristella Filomena

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24389** del registro di Segreteria,
promosso

da

**PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI**, con sede in Catanzaro Via E. Buc-
carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

INUSO ALDO (cod. fisc.: NSILDA58B08H224I), nato a Reggio Calabria l'8
febbraio 1958 ed ivi residente in via San Martino n.10, rappresentato e difeso
come da procura in atti dall'avv. Maria Luisa Franchina (cod. fisc.:
FRNMLS55S65F158G), del foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Ca-
labria, via San Martino n. 10 (p.e.c.: [marialuisa.franchina@avvocatirc.legal-
mail.it](mailto:marialuisa.franchina@avvocatirc.legal-mail.it));

- convenuto -

	nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026, udita la relazione del giudice	
	relatore, cons. Gianpiero D’Alia, uditi il pubblico ministero, nella persona del	
	S.P.G. Federica Pallone, e l’avv. Maria Luisa Muscarà, per delega dell’avv.	
	Maria Luisa Franchina, per il convenuto.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 24 luglio 2025, la procura presso questa	
	Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministra-	
	tiva nei confronti del signor Aldo Inuso per un presunto danno erariale, pari	
	ad euro 88.825,08, cagionato al Ministero della Giustizia, cui devono aggiun-	
	gersi la rivalutazione monetaria e, dalla data di pubblicazione della sentenza	
	di condanna, gli interessi legali, oltre alle spese di giustizia.	
	2. L’azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della	
	Guardia di Finanza, Nucleo di polizia economico – finanziaria di Reggio Ca-	
	labria, acquisita il 18 maggio 2020 al prot. n. 0003445 della procura erariale,	
	con la quale l’organo investigativo ha rappresentato che il convenuto, funzio-	
	nario amministrativo-contabile alle dipendenze del Ministero della Giustizia	
	presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, avrebbe svolto attività profes-	
	sionale <i>extra</i> istituzionale retribuita non autorizzata ed avrebbe anche inde-	
	bitamente percepito utili societari. In particolare, nel periodo 4 maggio 2011	
	- 28 gennaio 2015, avrebbe percepito compensi per euro 6.000,00, in carenza	
	della prescritta autorizzazione, per l’attività di componente della Commis-	
	sione di verifica delle procedure e degli atti posti in essere dal Comitato tec-	
	nico-amministrativo del GAL, relativamente all’erogazione di aiuti previsti nel	
	Piano di sviluppo locale – PIC Leader, in violazione degli artt. 98 cost., 60 del	
	2	

	d.P.R. n. 3/1957, 53, c. 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001; avrebbe, inoltre,	
	ricoperto cariche sociali in svariate società facenti anche capo direttamente	
	o indirettamente al convenuto o alla consorte, in violazione dell'art. 60 del	
	d.P.R. n. 3/1957, per una delle quali avrebbe percepito utili per complessivi	
	euro 13.999,00. Pertanto, al signor Inuso è stato addebitato un danno da	
	omesso riversamento dei compensi percepiti in carenza di autorizzazione	
	(euro 6.000,00) e di quelli ottenuti come utili in ragione delle cariche sociali	
	rivestite illegittimamente (euro 13.999,00), ai sensi dell'art. 53, c. 7 e 7-bis,	
	del d.lgs. n. 165/2001, e un danno da violazione dell'obbligo di esclusiva,	
	pari alle differenze stipendiali tra quanto percepito come lavoratore dipen-	
	dente a tempo pieno e quanto previsto in caso di opzione per il tempo par-	
	ziale, che gli avrebbe consentito di rivestire le menzionate cariche, ai sensi	
	dell'art. 53, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001 cit. (euro 68.826,08). Le condotte	
	illecite sopra descritte sono state contestate a titolo di dolo, e solo in via su-	
	bordinata a titolo di colpa grave, <i>“considerato che Inuso non poteva non igno-</i>	
	<i>rare che l'attività libero-professionale svolta era incompatibile con il proprio</i>	
	<i>status.”</i> e che, inoltre, una siffatta condotta <i>“configura un occultamento doloso</i>	
	<i>del danno che solo l'indagine della polizia giudiziaria ha disvelato in tutte le</i>	
	<i>sue articolazioni e necessarie specificazioni.”</i> .	
	3. A seguito della rituale notifica dell'invito a dedurre hanno fatto seguito le	
	deduzioni difensive, senza istanza di audizione personale. L'attore pubblico	
	non ha, tuttavia, ritenuto superata la contestazione di responsabilità dalle	
	difese dell'incolpato per le ragioni ampiamente esposte nell'atto di citazione.	
	4. Con decreto presidenziale n. 314/2025 del 24 luglio 2025, è stata fissata	
	l'udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all'atto	
	3	

	di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.	
	5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2 febbraio 2026, si	
	è costituito il signor Aldo Inuso ed ha chiesto di rigettare integralmente la	
	domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabi-	
	lità e per manifesta infondatezza in fatto e in diritto della stessa. In partico-	
	lare, la difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale	
	perché i fatti costitutivi della pretesa erariale erano noti all'amministrazione	
	danneggiata a far data dal 3 agosto 2017, e cioè da quando è stato avviato il	
	procedimento disciplinare a carico del convenuto, o, comunque, dalla data	
	dell'atto di diffida del 18 luglio 2017 con il quale l'amministrazione ha invi-	
	tato il signor Inuso a rimuovere le cause di incompatibilità assoluta ivi con-	
	testate. Pertanto, l'azione erariale sarebbe prescritta ai sensi dell'art. 1, c. 2,	
	della legge n. 20/1994 anche nel caso in cui si dovesse applicare il termine	
	(settennale) di prescrizione indicato dall'art. 66 c.g.c.. Ha, inoltre, eccepito la	
	inammissibilità dell'azione erariale per violazione del principio del <i>ne bis in</i>	
	<i>idem</i> , perché, per i medesimi fatti, è pendente dinanzi al Tribunale civile di	
	Roma un giudizio intrapreso dal Ministero della Giustizia per il pagamento	
	dell'importo di euro 19.999,00, relativo ai compensi percepiti dal convenuto	
	per il periodo in contestazione. In ogni caso, il danno sarebbe inesistente	
	perché il convenuto non solo non ha percepito redditi di alcun tipo per le	
	attività <i>extra</i> istituzionali in contestazione ma ha, comunque, assolto tutti i	
	propri obblighi lavorativi, come risulta, peraltro, dal <i>curriculum</i> professionale.	
	Infatti, le modeste (" <i>episodiche</i> ") attività <i>extra</i> istituzionali svolte non hanno	
	inciso sulla produttività né hanno distolto il convenuto dallo svolgimento dei	
	suoi compiti istituzionali.	
	4	

	6. Nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2026, la procura regionale, previa	
	rinuncia alla domanda subordinata di condanna a titolo di colpa grave, ha	
	concluso per l'accoglimento delle ulteriori domande spiegate nell'atto di cita-	
	zione e la difesa del convenuto, nel riportarsi integralmente al contenuto	
	della comparsa di costituzione e risposta, ha insistito per il rigetto delle do-	
	mande attoree. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	7. Questo Collegio ritiene, in via preliminare, che priva di pregio è l'eccezione	
	di inammissibilità dell'azione erariale sollevata dal convenuto per violazione	
	del principio del <i>ne bis in idem</i> . È, infatti, noto che “[...] la proponibilità	
	dell'azione di danno in sede penale o civile – o, nell'ipotesi inversa, dell'azione	
	di responsabilità – ha quale unico limite l'integrale ristoro di tutti i danni patiti	
	dall'Ente pubblico.” (cfr. da ultimo, tra le tante, Sez. II App., sentenza n.	
	119/2025) e che, pertanto, “Non è applicabile l'art. 39 c.p.c. relativo alla liti-	
	spendenza nei rapporti tra giudice civile e giudice contabile, data la diversità	
	di oggetto e funzione tra giudizi. Il principio del “ne bis in idem” non è violato	
	quando vi è un'azione civile e una contabile per gli stessi fatti, purché non si	
	pretenda la duplicazione delle pretese risarcitorie.”. (cfr. Sez. giur. Lombardia,	
	sentenza n. 162/2025).	
	8. L'eccezione di prescrizione non è parimenti meritevole di accoglimento.	
	Secondo il signor Inuso, la pretesa risarcitoria si sarebbe prescritta per il	
	decorso dell'ordinario termine quinquennale di prescrizione e, comunque,	
	nella ipotesi in cui fosse applicabile l'art. 66 c.g.c., per il decorso del termine	
	massimo settennale previsto da tale disposizione in caso di atto interruttivo	
	interposto dal p.m. contabile (inesistente nel caso in esame). Risulta <i>per</i>	
	5	

	<i>tabulas</i> che la condotta del convenuto integra la fattispecie dell'occultamento	
	doloso del danno, posto che l'attività <i>extra</i> istituzionale non è stata preventi-	
	vamente sottoposta all'esame e all'autorizzazione della amministrazione di	
	appartenenza, sicché il termine quinquennale di prescrizione decorre	
	dall'atto di diffida del 18 luglio 2017 (data in cui l'amministrazione danneg-	
	giata ha avuto contezza delle condotte illecite del convenuto). Tuttavia, tale	
	termine è stato interrotto con l'atto di diffida prot.	
	m_dg.DOG.14/10/2021.0013039.ID del 13 ottobre 2021, con il quale il Mi-	
	nistero della Giustizia ha intimato al convenuto il pagamento, entro trenta	
	giorni dalla notifica, dell'importo di euro 19.999,00, oltre agli interessi legali	
	e codicistici, per i compensi indebitamente percepiti in ragione della illecita	
	attività <i>extra</i> istituzionale svolta dal dipendente pubblico. A ciò si aggiunga	
	che l'art. 66 c.g.c. non è applicabile alla fattispecie in esame sia perché tale	
	disposizione fa riferimento agli interruttivi della prescrizione compiuti dal	
	p.m. contabile e non anche a quelli compiuti dall'amministrazione danneg-	
	giata e sia perché, ai sensi dell'art. 2, c. 2, delle norme transitorie, allegato 3	
	al d.lgs. n. 174/2016, i fatti in contestazione risalgono ad un periodo ante-	
	cedente all'entrata in vigore del Codice della giustizia contabile. Ne deriva che	
	l'azione erariale è tempestiva, ove si consideri che l'invito a dedurre è stato	
	notificato al convenuto il 31 marzo 2025 e, quindi, prima della scadenza del	
	termine quinquennale decorrente dal 13 ottobre 2021, data della diffida	
	dell'amministrazione penitenziaria sopra richiamata. L'azione erariale ri-	
	sulta, peraltro, tempestiva anche rispetto alla nuova formulazione dell'art. 1,	
	c. 2, della legge n. 20/1994, introdotta dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 6), della	
	legge 7 gennaio 2026, n. 1, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 6, c.	
	6	

	1, della medesima legge. Infatti, l'occultamento doloso del danno è stato rea-	
	lizzato dal convenuto mediante una condotta che ha violato gli obblighi di	
	comunicazione all'amministrazione dell'attività <i>extra</i> istituzionale e, per-	
	tanto, rientra nei casi, previsti dalla menzionata disposizione, in cui il <i>dies a</i>	
	<i>quo</i> della prescrizione non può che decorrere dal disvelamento del danno.	
	9. Nel merito, la pretesa risarcitoria è meritevole di parziale accoglimento.	
	9.1 Come è noto, il lavoratore pubblico, a differenza di quello privato, è sog-	
	getto ad un preciso regime di incompatibilità, che preclude allo stesso, in	
	costanza di rapporto di lavoro, la "possibilità" di svolgere attività commer-	
	ciali, industriali, imprenditoriali, artigiane, professionali, di impiego alle di-	
	pendenze di privati e di assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro.	
	Tale regime giuridico è stato introdotto in ossequio al dovere costituzionale	
	di esclusività e di fedeltà del pubblico dipendente alla amministrazione per	
	la quale svolge la propria attività lavorativa, ai sensi dell'art. 98 della Costi-	
	tuzione. Il dovere di esclusività è posto, inoltre, a garanzia del principio di	
	imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione sancito	
	dall'art. 97 della Carta costituzionale. Pertanto, le disposizioni che regolano	
	la materia sono attuative dei sopra richiamati precetti costituzionali ed inde-	
	rogabili da fonti secondarie, al punto che il legislatore, con l'art. 2, primo	
	comma, lett. c) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, espressamente richiamato	
	dall'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ha sottratto la disciplina delle incompati-	
	bilità nel pubblico impiego alla contrattazione collettiva. L'obbligo di esclusi-	
	vità del rapporto di lavoro pubblico è previsto dall'art. 60 del d.P.R. n.	
	3/1957, norma riconfermata integralmente dall'art. 53, primo comma, del	
	d.lgs. n. 165/2001. In forza di tale disposizione, vige una generale estensione	
	7	

	per tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, della	
	disciplina delle incompatibilità di cui al Testo unico degli impiegati civili dello	
	Stato, fatte salve le disposizioni speciali vigenti. È, altresì noto, che “Dalla	
	<i>lettura combinata e complessiva dell’art. 53 TUIPI con l’art. 60 cit. deriva che</i>	
	<i>si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono</i>	
	<i>le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione</i>	
	<i>(D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui</i>	
	<i>non è necessaria l’autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53,</i>	
	<i>comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività</i>	
	<i>comprese nella sfera di applicabilità dell’art. 53 TUIPI (i casi possono essere</i>	
	<i>molteplici).”</i> (cfr., tra le altre, Cassazione civile, Sez. lav., 1.12.2020, n.	
	27420).	
	9.2 Nel caso in esame, al convenuto è stato contestato lo svolgimento di at-	
	tività <i>extra</i> istituzionale autorizzabile ma non autorizzata (<i>ex art. 53, c. 7 e</i>	
	<i>7-bis</i> , del d.lgs. n. 165/2001) e non autorizzabile (<i>ex art. 60 del d.P.R. n.</i>	
	<i>3/1957</i>), da cui sarebbe derivata sia la violazione dell’obbligo di riversamento	
	all’amministrazione di appartenenza delle somme indebitamente percepite	
	che la indebita locupletazione delle differenze stipendiali. Risulta, infatti,	
	dalla segnalazione di danno della Guardia di Finanza prot. n. 0154533/2020	
	del 15 maggio 2020, che il signor Aldo Inuso ha percepito redditi per l’importo	
	di euro 6.000,00 da “GAL AREA GRECANICA SCARL” in assenza della pre-	
	scritta autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia ed ha, inoltre,	
	detenuto cariche sociali di varia tipologia in diverse società, alcune delle quali	
	facenti capo direttamente o indirettamente al convenuto o alla consorte, (det-	
	tagliatamente indicate alle pagg. 5 e seguenti della menzionata denuncia di	
	8	

	danno). Mette conto evidenziare, inoltre, che il convenuto ha percepito utili	
	solo dalla “ <i>IN.FRA. snc di Inuso Aldo e Franchina Maria Luisa & C.</i> ”, della	
	quale è stato socio al 50% e amministratore dal 9 ottobre 2008 sino al 19	
	giugno 2017, negli anni 2012 (euro 614,00) e nel 2014 (euro 13.385,00).	
	9.3 Nella prospettazione attorea, entrambe le attività <i>extra</i> istituzionali	
	avrebbero cagionato un danno da omesso riversamento dei compensi perce-	
	piti ai sensi dell’art. 53, c. 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. Le conclusioni	
	del procuratore regionale sul punto sono meritevoli di condivisione nei ter-	
	mini di seguito esposti. Ad avviso del collegio, sussiste la violazione dell’ob-	
	bligo di riversamento, derivante sia dallo svolgimento dell’attività <i>extra</i> isti-	
	tuzionale autorizzabile, resa in assenza della prescritta autorizzazione da	
	parte dell’amministrazione di appartenenza, che dallo svolgimento dell’atti-	
	vità <i>extra</i> istituzionale assolutamente incompatibile, perché non autorizza-	
	bile, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato espressamente	
	dall’art. 53, c. 1, del d.lgs. n 165/2001 (in forza del quale, come è noto, “ <i>L’im-</i>	
	<i>piegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o</i>	
	<i>assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società co-</i>	
	<i>stituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali</i>	
	<i>la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del</i>	
	<i>ministro competente.</i> ”). Con riguardo alla violazione dell’art. 60 del d.P.R. n.	
	3/1957 cit., si osserva, in particolare, che, seppur la recente sentenza delle	
	Sezioni riunite n. 1/2025/QM di questa Corte dei conti ha indicato una so-	
	luzione (“ <i>L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per</i>	
	<i>le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n.</i>	
	<i>165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi</i>	
	9	

	<i>in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione),</i>	
	<i>ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per</i>	
	<i>l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con</i>	
	<i>attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”)</i> , tuttavia la giurispru-	
	denza territoriale ha ritenuto di dover estendere tale disciplina dell’art. 53,	
	comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 anche alle ipotesi di attività assolutamente	
	incompatibili (in quanto “ <i>risulta coerente con il sistema di tutela apprestato</i>	
	<i>dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’or-</i>	
	<i>dinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.</i>	
	<i>53, comma 7, per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in con-</i>	
	<i>creto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato,</i>	
	<i>non sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a</i>	
	<i>causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (Corte conti, Sez.</i>	
	<i>Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n.</i>	
	<i>46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3; 16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da</i>	
	<i>ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27)” (cfr. Sez. giur. Lombardia</i>	
	<i>nn. 104/2025, cfr. sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; sez. Emilia-Romagna,</i>	
	<i>20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n. 56). È stato, inoltre, affermato</i>	
	<i>che una siffatta interpretazione è “in linea con l’orientamento espresso dal</i>	
	<i>Consiglio di Stato, il quale ha affermato che “l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n.</i>	
	<i>165 del 2001 si applica e non può non applicarsi anche all’ipotesi, che qui</i>	
	<i>ricorre, di esercizio di attività libero professionale radicalmente incompatibile</i>	
	<i>con il rapporto esclusivo di pubblico impiego, non potendo ipotizzarsi che tale</i>	
	<i>violazione, ben più grave del mero espletamento di un singolo isolato incarico</i>	
	<i>o singoli incarichi non previamente autorizzati, non legittimi l’amministrazione</i>	
	10	

	<i>a richiedere i compensi percepiti [...] dunque, a nulla rileva a tali fini che l'atti-</i>	
	<i>vità illegittimamente eseguita sia a priori autorizzabile o meno, ma è la stessa</i>	
	<i>interpretazione logica ad imporre una conclusione opposta rispetto a quella</i>	
	<i>sostenuta dell'appellante, che comporterebbe conseguenze evidentemente ir-</i>	
	<i>razionali ed aberranti, consentendo al pubblico dipendente infedele, al di là</i>	
	<i>delle misure disciplinari e, non ultima, della sanzione della decadenza dall'im-</i>	
	<i>piego, di svolgere contemporaneamente due attività lavorative, quella di pub-</i>	
	<i>blico impiego a tempo pieno e quella privata, parallela alla prima, anche per</i>	
	<i>molti anni, come nella vicenda presente, ricevendo e trattenendo sia lo stipen-</i>	
	<i>dio che i proventi della seconda attività vietata in costanza di rapporto di im-</i>	
	<i>piego pubblico". La pronuncia ha evidenziato, dunque, "l'assurdità di una si-</i>	
	<i>mile conclusione, essa, sì, contraria ai principi costituzionali di buon anda-</i>	
	<i>mento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e tendenziale esclusività</i>	
	<i>della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e persino, si vorrebbe aggiungere, al</i>	
	<i>principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), dato che</i>	
	<i>per paradosso finisce per incentivare i pubblici dipendenti a svolgere una dop-</i>	
	<i>pia professione, senza temere alcuna conseguenza economica di tale gravis-</i>	
	<i>sima infedeltà (al di là di eventuali provvedimenti disciplinari e finanche della</i>	
	<i>decadenza 20 dall'impiego), potendo per absurdum essi trattenerne i compensi</i>	
	<i>relativi impunemente" (Cons. di Stato, sent. n. 10089/2024; cfr. Corte dei</i>	
	<i>conti, sez. giur. Lombardia n. 105/2025)." (cfr. da ultimo, Sez. giur. Calabria,</i>	
	<i>sentenza n. 12/2026). Sussistono, inoltre, tutti gli elementi costitutivi della</i>	
	<i>responsabilità amministrativa in capo al convenuto derivanti dall'omesso</i>	
	<i>versamento dei compensi indebitamente percepiti. Infatti, è di solare evi-</i>	
	<i>denza il nesso di causalità tra la condotta illecita, consistente nello</i>	
	11	

	svolgimento della già descritta attività <i>extra</i> istituzionale, e la indebita per-	
	cezione dei compensi e degli utili societari, per come accertato dall'organo	
	investigativo. Del pari fondata è la pretesa attorea sotto il profilo della esi-	
	stenza del profilo soggettivo della responsabilità erariale. La condotta illecita	
	del convenuto risulta, infatti, connotata da “dolo evidente”, ove si consideri	
	che, a fronte di un quadro normativo ben chiaro e conosciuto (il convenuto	
	aveva ottenuto nel 2006 un'autorizzazione allo svolgimento della menzionata	
	attività limitato ad un anno), ha reiteratamente violato la normativa di settore	
	posta a fondamento del suo rapporto di lavoro, al punto da occultare all'am-	
	ministrazione danneggiata lo svolgimento dell'illecita attività <i>extra</i> istituzio-	
	nale. Tale condotta, che risulta inequivocabilmente <i>per tabulas</i> , costituisce	
	indice sintomatico della intenzionalità di esercitare attività incompatibili con	
	lo <i>status</i> di pubblico dipendente. Non va, inoltre, sottaciuta la costanza della	
	condotta illecita per un rilevante arco temporale (2010 – 2017), dalla quale	
	si evince con chiarezza la volontà di realizzare il proprio interesse economico	
	in violazione degli obblighi di servizio. Pertanto, la domanda attorea appare	
	fondata sia con riguardo all'illecita percezione dei compensi corrisposti da	
	“GAL AREA GRECANICA SCARL” per l'importo di euro 6.000,00 che per gli	
	utili ottenuti dalla “IN.FRA. snc di Inuso Aldo e Franchina Maria Luisa & C.”,	
	rispettivamente per l'importo di euro 614,00, nell'anno 2012, e per l'importo	
	di euro 13.385,00, nell'anno 2014.	
	9.4 La domanda relativa al risarcimento del danno per le differenze stipen-	
	diali indebitamente percepite, pari ad euro 68.826,08, non è, viceversa, fon-	
	data. Infatti, pur essendo incontestato lo svolgimento dell'attività illecita <i>ex-</i>	
	<i>tra</i> istituzionale, non risulta provato il danno arrecato all'amministrazione	
	12	

	dallo svolgimento della stessa. Difetta, infatti, <i>“la dimostrazione della minore</i>	
	<i>resa del servizio e dell’abbassamento quantitativo e qualitativo delle presta-</i>	
	<i>zioni “tale da rendere sine causa le somme percepite quale corrispettivo di</i>	
	<i>un’attività non svolta” (Corte dei conti, III Sez. Giur. Centr. App., sent. n.</i>	
	<i>66/2025)”, ove si consideri che, per come si evince dagli atti di causa, l’im-</i>	
	<i>pegno extra lavorativo del convenuto non appare, peraltro, così rilevante ai</i>	
	<i>fini della minore resa del servizio a fronte della relazione dell’amministrazione</i>	
	<i>danneggiata, resa all’organo investigativo (versata in atti), che non ha evi-</i>	
	<i>denziato una minore produttività in ragione delle richiamate attività extra</i>	
	<i>istituzionali illecite (cfr. in termini, da ultimo, Sez. I App., sentenza n.</i>	
	<i>72/2025).</i>	
	9.5 Il convenuto deve, pertanto, essere condannato al pagamento dell’im-	
	porto complessivo di euro 19.999,00, oltre agli accessori come per legge. È,	
	infatti, corretta la quantificazione del danno al lordo delle ritenute fiscali da	
	parte dell’attore pubblico (cfr. in termini, Sez. riunite, sentenze nn. 13/2021	
	e 24/2020).	
	10. Il signor Aldo Inuso deve, altresì, essere condannato al pagamento delle	
	spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai	
	sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, condanna il convenuto Aldo Inuso al pagamento	
	dell’importo di euro 19.999,00 in favore del Ministero della Giustizia, oltre	
	alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici	
	ISTAT, dalla data delle indebite percezioni sino a quella della pubblicazione	
	13	

